



Multifidi Società Cooperativa per Azioni
 97013 Comiso (RG) via Leonardo Sciascia n. 98
 O.C.M. n. 074 - Capitale sociale €. 3.958.750,00 i.v.
 tel. 0932 721096 numero verde 800 910 267
 www.multifidi.it info@multifidi.it
 Partita IVA e Codice Fiscale n. 01310640881

FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA – PRODOTTO MISE

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Multifidi Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: Via Leonardo Sciascia, n. 98 – 97013 Comiso (RG)

Capitale sociale: € 3.958.750,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA: 01310640881

Iscrizione nell'Elenco O.C.M. di cui all' art. 112 c. 1 D. Lgs 385/1993 al n. 074

Iscrizione Albo Cooperative a mutualità prevalente: A170370

Tel: 0932 721096 pec: multifidi@legalmail.it

E-mail: info@multifidi.it Web: www.multifidi.it

Compilare in caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata da

Cognome _____ Nome _____

Denominazione _____ Indirizzo _____

Telefono _____ E-mail _____

In qualità di: dipendente mediatore creditizio Agente in attività finanziaria
 collaboratore

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI – PRODOTTO MISE

L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha affidato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento del Patrimonio dei Consorzi di Garanzia collettiva dei fidi. Il Ministero con decreto del 7 agosto 2019 ha concesso a MULTIFIDI (già Multipla confidi società cooperativa per azioni) un contributo di **€ 474.574,39** a fronte di un Plafond di **€ 3.558.596,21** con l'obiettivo di concedere nuove garanzie a favore delle piccole e medie imprese, garantite, con le finalità e modalità previste dalla Convenzione appositamente stipulata in data 11/02/2020 con **Banca Agricola Popolare di Ragusa** nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento UE 1407/2013 aiuti *de minimis*.

Su tale garanzia sono applicate commissioni e spese agevolate determinate prendendo in considerazione esclusivamente il costo di istruttoria e di gestione della garanzia in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 D.M. 3 gennaio 2017, a remunerazione della sola componente di gestione del Fondo Rischi di cui all'art. 1 comma 54 L.147/2013.¹

La garanzia rilasciata è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, in altri termini se il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente, che rappresenta l'obbligazione principale non si perfeziona o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene chiamato dall'istituto di credito erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa.

Nel caso in cui il socio/Cliente risulti inadempiente, MULTIFIDI procederà nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti al recupero delle somme corrisposte al Soggetto Finanziatore sulla base della garanzia rilasciata e delle convenzioni in essere esercitando apposita azione di regresso.

Il credito che MULTIFIDI vanta nei confronti del Socio/Cliente, Debitore Principale, si andrà ad estinguere solo quando il Socio/Cliente e/o gli eventuali garanti rimborseranno oltre al debito residuo, gli interessi di mora nonché tutte le spese legali, giudiziali e di vario tipo sostenute da MULTIFIDI per il recupero dello stesso.

¹ Per maggiori informazioni si può consultare il sito del MISE: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/misure-per-il-rafforzamento-confidi>

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Somme trattenute dalla Multifidi Società Cooperativa per azioni		
Capitale Sociale	250 €	Il "Capitale Sociale" è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari ad €.250,00. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. La quota di sottoscrizione del "Capitale sociale" viene versata una tantum a seguito dell'ammissione a socio ed è rimborsabile nei termini statutari.
Tassa di ammissione	155 €	La tassa di ammissione deve essere versata a seguito dell'ammissione a socio e non è rimborsabile.

Somme trattenute per rilascio garanzia non rimborsabili	
Commissione di garanzia La commissione di garanzia è calcolata sull'importo erogato ed è versata in un'unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito per tutta la durata del finanziamento.	COMMISSIONE ANNUA
	1,00%

Caratteristiche tecniche	
Soggetti beneficiari finali	PMI operanti in tutti i settori di attività economica
Forma tecnica	Finanziamenti chirografari rateali
Finalità	Sviluppo e miglioramento attività di impresa – credito di esercizio (no ripianamento debiti)
Importo	Minimo 20.000,00 - Euro Max 250.000,00 Euro
Durata	Minimo 36 mesi - Max 60 mesi
Banca	BAPR
Garanzia	80% (sulle operazioni garantite dal Fondo MISE non può essere richiesta la garanzia del FdG L. 662/96)
Tasso	Media mensile Euribor a 3 mesi + spread
spread	<ul style="list-style-type: none"> • 4,50 (Rating BB – B) • 3,40 (Rating BBB) • 2,65 (Rating A) • 2,35 (Rating AA) • 2,15 (Rating AAA)

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**Ammissione del Socio**

Possono essere ammesse al Confidi tutte le micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori di attività economica, che siano regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'ammissione avviene dietro presentazione del modulo di ammissione a Socio da parte del richiedente al Consiglio di Amministrazione. La garanzia potrà essere rilasciata solo dopo l'avvenuta iscrizione nel libro soci.

Obblighi del Socio

- Versamento della tassa di ammissione nella misura determinata dall'organo amministrativo;
- Sottoscrizione e versamento della quota minima di capitale sociale;
- Versamento dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo in sede di approvazione del bilancio;
- In caso di richiesta documentazione inerente le operazioni rilasciate negli ultimi dieci anni, pagamento del costo di produzione della suddetta documentazione;
- Versamento dei costi di acquisto della garanzia al momento di Erogazione della linea di credito concessa;
- Concorso alla formazione del monte fideiussione mediante la sottoscrizione di fideiussioni fino ad un massimo del 30% rispetto alle somme versate nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dalle convenzioni con gli istituti di credito;
- Favorire gli interessi del Confidi e osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Esclusione e decadenza del Socio

Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando il caso di morte del socio disciplinato dall'art. 12 dello Statuto del Confidi può essere escluso il Socio che:

- Sia inadempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dai relativi regolamenti – ove adottati – e dalle deliberazioni sociali;
- Sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi sulla base degli accordi con questi conclusi;

- Sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- Si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 2286 del Codice Civile;
- Abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale al Confidi;
- Abbia perduto i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto, per l'ammissione alla Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni.

L'esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dall'iscrizione nel libro dei soci, ed è comunicata al Socio, dal Presidente del C.d.A., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recesso del Socio

Il Socio può recedere nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1 codice civile, dall'art. 2530 ultimo comma codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dal Confidi deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Liquidazioni delle azioni del Socio

Nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto ovvero nel caso di morte del Socio – e gli eredi richiedano la liquidazione della partecipazione del Socio deceduto ovvero non ne continuino l'impresa – quest'ultimo, ovvero gli eredi, avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale che le stesse avevano in sede di sottoscrizione, ridotto di eventuali perdite subite dal Confidi, ferme restando le previsioni dell'art. 36 dello Statuto.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito dal C.d.A. entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione/decadenza hanno effetto ovvero dal momento della richiesta scritta da parte degli eredi sulla base del bilancio d'esercizio regolarmente approvato alla data della richiesta o dell'evento.

Procedure di reclamo

Il socio/Cliente può presentare un reclamo per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi all'Ufficio Reclami del Confidi mediante lettera raccomandata A/R (Multifidi soc. coop. per azioni via Leonardo Sciascia n. 98, 97013 – Comiso RG) o per via telematica (reclami@multifidi.it). Il Confidi ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il Socio non è soddisfatto della risposta o se non riceve alcuna risposta nei tempi indicati, prima di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria competente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere maggiori informazioni sul come ricorrere all'ABF può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o ancora rivolgersi alla stessa Multipla Confidi che mette a disposizione del Cliente/Socio le guide relative al funzionamento dell'Arbitrato Bancario Finanziario sia sul sito internet www.multifidi.it che presso la propria sede.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto del Confidi, visionabile presso la sede dello stesso.

Legenda delle principali definizioni

Cliente: il soggetto che richiede la garanzia della Multifidi soc. coop. per azioni;

Socio: è il soggetto che risulta iscritto al Libro Soci di Multifidi soc. coop. per azioni;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato in G.U. n. 238 del 12/10/2005;

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del cliente/socio;

Offerta fuori sede: l'offerta e la promozione delle operazioni svolte in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.